

Appello 2006/21

La Giuria d'Appello riunita nelle persone di Giuseppe Meo (Presidente), Osvaldo Magnaghi, Gianfranco Lodoli, Giorgio Ballerini Giacometti, (componenti effettivi), Adolfo Villani e Giuseppe Russo (componenti supplenti), con Marco Alberti, e Nicola Vescia (uditori) ha assunto la seguente decisione sull'appello proposto dall'imbarcazione Phantomas II classe IMS avverso la decisione del Comitato per le Proteste del Campionato Italiano Vela d'Altura organizzato a Cagliari dallo Y.C. Cagliari dal 27 agosto al 2 settembre 2006 con la quale veniva squalificato per infrazione alla Reg. [11](#).

Si premette che nel percorrere il traversino di disimpegno subito dopo la boa di bolina le imbarcazioni ITA 14723 Phantomas II (sopravvento) e ITA 15077 Fletcher Christian (sottovento e avanti) venivano a toccarsi.

Phantomas II presentava protesta asserendo che Fletcher Christian aveva orzato improvvisamente senza consentirgli di rispondere all'orzata per evitare la collisione, infrangendo così le Reg. [14](#) (Evitare i contatti) e [16.1](#) (Cambiamento di rotta). Anche Fletcher Christian presentava protesta asserendo però che Phantomas II aveva poggiato su di lui, violando la Reg. [11](#) (Stesse mure, ingaggiate).

Il Comitato per le Proteste riuniva le due proteste e accertava che Fletcher Christian era ingaggiata sottovento a Phantomas II, entrambe con mure a dritta; che Fletcher Christian aveva orzato dando il tempo a Phantomas II di tenersi discosta ed infine che fra le due imbarcazioni era avvenuta una collisione. Conseguentemente il Comitato per le Proteste, ritenendo che Fletcher Christian aveva ottemperato alla Reg. [16.1](#) (quando una barca con diritto di rotta cambia rotta deve dare all'altra barca lo spazio per tenersi discosta), squalificava Phantomas II per aver infranto la Reg. [11](#).

Phantomas II presentava allora tempestivo appello sostenendo che:

- contrariamente a quanto accertato dal Comitato per le Proteste essa si era tenuta sufficientemente discosta;
- Fletcher Christian aveva orzato bruscamente senza dare spazio alla barca sopravvento per manovrare;
- il Comitato per le Proteste aveva male interpretato l'applicazione della Reg. [11](#) squalificando il ricorrente e che la colpa della collisione era invece di Fletcher Christian, la quale aveva infranto la regola [16.1](#).

Il Presidente del Comitato per le Proteste inviava le sue osservazioni, nelle quali confermava l'accertamento dei fatti eseguito in primo grado.

La Giuria d'Appello rileva che l'appellante fonda la sua censura su una dinamica dei fatti diversa da quella accertata dal Comitato per le Proteste, ma tale censura non appare giustificata da alcun vizio logico o travisamento dei fatti e ciò rende l'impugnazione inammissibile per la regola [70.1](#) del RRS, la quale esclude che l'accertamento dei fatti compiuto in primo grado, quando risulti esente da errori possa essere oggetto di appello.

Per questi motivi la Giuria d'Appello respinge l'appello proposto dalla barca ITA 14723 Phantomas II perché inammissibile e conferma la decisione impugnata.

Così deciso a Genova il 17 febbraio 2007.

Il relatore ed estensore

Adolfo Villani

Il Presidente

Giuseppe Meo